

COMUNE DI POGGIO RUSCO

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI  
OCCUPAZIONE SUOLO  
PUBBLICO (COSAP)**

---

Versione aggiornata al 14-7-2014

**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

**Art. 2**  
**Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché sono soggette al canone le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
4. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune.
5. Il pagamento del canone non esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte del comune. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

**Art. 3**  
**Domanda per il rilascio della concessione**

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 15 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente o del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  - b) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso essa si intende svolgere;
  - c) la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
  - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici se necessarie;
  - e) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone

#### **Art. 4** **Rilascio della concessione**

1. Le concessioni sono rilasciate dai responsabili dei servizi a seconda delle rispettive competenze.

#### **Art. 5** **Uso della concessione**

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

#### **Art. 6** **Rinnovo della concessione**

1. Almeno 15 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

#### **Art. 7** **Revoca della concessione**

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concessionario fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

#### **Art. 8**

##### **Danni procurati dal concessionario**

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune che si rivarrà sul concessionario.

#### **Art. 9**

##### **Occupazioni permanenti e temporanee.**

##### **Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in due categorie secondo l'elenco allegato sotto la lettera A), ed a seconda di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione.
3. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamenti all'unità superiore della cifra contenente decimali. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti che effettuano la "spunta" in occasione di mercati, manifestazioni fieristiche o del mercatino dell'Antiquariato, il canone è determinato in misura fissa e graduato per fasce di superficie occupata. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino al 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
5. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

#### **Art. 10**

##### **Occupazioni permanenti- Disciplina e tariffe.**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune (di seguito indicata come Tariffa Base); per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo alla tariffa base viene applicato un coefficiente pari a 0,50.
2. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.

#### **Art. 11**

##### **Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 9, comma 2, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni alla tariffa base viene applicato un coefficiente pari a 0,50.
2. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore alle sei ore, il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa deliberate dal comune ai sensi dell'art. 9, comma 5; la tariffa oraria è determinata in ragione di un ventiquattresimo della tariffa giornaliera e le frazioni di tempo inferiori all'ora sono computate come ora intera.  
Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa stabilita per l'occupazione si ottiene applicando alla tariffa base un coefficiente pari a 0,50. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,077 al metro quadrato per giorno.
3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e

- divertimenti dello spettacolo viaggiante e da venditori ambulanti “spuntisti”, la tariffa è ottenuta applicando un coefficiente pari a 1,50 alla tariffa base.
4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti con concessione di posteggio e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto alla tariffa base viene applicato un coefficiente pari a 0,50.  
Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, alla tariffa base viene applicato un coefficiente pari a 0,20.
  5. La tariffa per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia si ottiene applicando alla tariffa base un coefficiente pari a 0,50
  6. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive alla tariffa base si applica un coefficiente pari a 0,20.
  7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta (coefficiente moltiplicativo pari a 0,50); tale riduzione è cumulabile con quella di cui ai commi 4 e 9 in quanto applicabili.
  8. Per le occupazioni effettuate da venditori ambulanti con concessione di posteggio presenti al mercato del venerdì, alla tariffa base si applica un coefficiente pari a 0,50. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 4.
  9. Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi di durata sino a 30 giorni alla tariffa base si applica il coefficiente moltiplicativo pari a 0,50 mentre per le occupazioni di durata compresa tra i 30 ed i 180 giorni, alla tariffa base si applica il coefficiente moltiplicativo pari a 0,30.
  10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti che effettuano la “spunta” in occasione di mercati o delle manifestazioni fieristiche, il canone sarà graduato secondo le seguenti fasce di superficie:
    - inferiore ai 30 mq
    - da 30 mq ed inferiore di 36 mq
    - maggiore o uguale a 36 mqE’ prevista l’applicazione di un coefficiente pari a 0,50 al canone previsto per i venditori ambulanti “spuntisti” al superamento della 16° presenza nel corso dello stesso anno.
  11. Per le occupazioni realizzate in occasione del locale “Mercatino dell’Antiquariato” il canone sarà graduato secondo le seguenti fasce di superficie:
    - inferiore a 4 mq
    - da 4 mq e sino ad 8 mq
    - maggiore di 8 mq e sino a 16 mq
    - maggiore di 16 mq
  12. Per le manifestazioni organizzate da partiti e movimenti politici al di fuori del periodo elettorale si applica una tariffa forfetaria giornaliera, a fronte dell’utilizzo di piazze o altri spazi pubblici sul territorio comunale di durata superiore alle sei ore.
  13. Ai sensi del comma 86, art. 1 della Legge 28.12.1995 n. 549 è prevista l’applicazione del coefficiente moltiplicativo pari a 0,50 alle occupazioni

effettuate da venditori ambulanti con concessione di posteggio e da produttori agricoli che a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi saranno costretti a modificare la loro collocazione all'interno dell'area mercatale.

## **Art. 12**

### **Occupazione del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 13.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

## **Art. 13**

### **Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo**

1. Il canone per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, per ogni km lineare o frazione di esso e per anno solare, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dal precedente articolo 11, è applicato in misura forfettaria in base alle tariffe approvate dal Comune con riferimento alle fattispecie di seguito indicate:
  - occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare, di durata non superiore a 30 giorni, tariffa base moltiplicata per un coefficiente pari a 5;
  - occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni, tariffa base moltiplicata per un coefficiente pari a 6,5;
  - occupazioni del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, tariffa base moltiplicata per un coefficiente pari a 7,50;
  - occupazione del sottosuolo e soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata maggiore, tariffa base moltiplicata per un coefficiente pari a 10.

Per le occupazioni di cui ai punti precedenti di lunghezza superiore al chilometro lineare, le tariffe corrispondenti alla durata dovranno essere moltiplicate per un coefficiente pari a 1,50.

5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai medesimi il canone è determinato, in fase transitoria sino al 31/12/1999, forfettariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### **Art. 14**

##### **Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune.
2. Il canone è graduato in relazione alla località dove sono situati gli impianti. A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località:
  - centro abitato / tariffa base cat. prima per coefficiente pari a 1,77
  - zona esterna / tariffa base cat. seconda per coefficiente pari a 1,67
3. Il canone va applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei anche se di differente capacità, raccordati tra loro, il canone nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
6. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente articolo 10, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i



distributori di bevande, dolci, farmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale graduato in relazione alle località dove sono situati gli impianti.

A tal fine il territorio comunale è suddiviso nelle sottoelencate località:

- centro abitato / tariffa base cat. prima per coefficiente pari a 0,60
- zona limitrofa / tariffa base cat. seconda per coefficiente pari a 0,50

## **Art. 15 Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art., 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) Le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
  - c) Sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
  - d) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano le indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - e) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione
  - f) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - g) Le occupazioni di aree cimiteriali;
  - h) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
  - i) I passi carrabili per l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
  - j) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da parte di privati per la collocazione di elementi di arredo urbano (fioriere, rastrelliere, ecc...) purché preventivamente concordate ed autorizzate dall'Ufficio Tecnico comunale, sulla scorta di un abaco preventivamente predisposto.

- k) Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 le occupazioni esercitate dalle "Associazioni non lucrative di utilità sociale" iscritte nell'apposito registro (ONLUS) di cui all'art. 10 dello stesso decreto.
- l) Le occupazioni poste in essere da esercizi commerciali in sede fissa con l'esposizione delle proprie merci nell'area antistante i locali di vendita, purché l'area occupata non superi i cinque mq. Per la superficie in eccedenza l'applicazione del canone terrà conto delle tariffe di cui agli artt. 10 e 11.

## **Art. 16 Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone deve essere effettuato:
  - a) mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune. Non si procede al recupero delle somme inferiori ad € 2,00.
  - b) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti "spuntisti" ai mercati settimanali del lunedì o del venerdì, in occasione di manifestazioni fieristiche ed ancora durante lo svolgimento del locale "Mercatino dell'Antiquariato" è ammessa la riscossione del canone dovuto tramite versamento diretto all'agente di Polizia Locale addetto alle operazioni di rilievo delle presenze, secondo le tariffe fisse modulate per fasce di superficie.
2. Per le concessioni permanenti il canone va pagato al rilascio della concessione. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate il 31 marzo.
3. Per le occupazioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
4. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad € 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.
5. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.
6. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni, così come prevista dalla legge.
7. Per le occupazioni effettuate da ambulanti in sede fissa e da imprenditori agricoli, titolari di concessioni di posteggio decennali, è ammesso il pagamento in due rate con scadenza nei mesi di aprile e ottobre.

## **Art. 17 Sanzioni**

1. Per omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone dovuto, come previsto dall'art. 63, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 446/97.
2. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
3. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori previsti dalla legge.

## **Art. 18 Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio**

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 1999 il canone è determinato forfettariamente sulla base di € 0,65 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad € 516,46 annui.
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate o iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima di € 516,46 annui è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici esercizi.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati come segue:
  - a) l'acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;
  - b) entro il 31 gennaio 2000 va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999.

## **Art. 19 Organi competenti**

1. La gestione tecnica e amministrativa delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile della Polizia Municipale cui è

affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche.

2. La gestione finanziaria del canone di cui all'art. 1 del presente regolamento, ossia la riscossione dei corrispettivi e delle sanzioni amministrative, anche in via coattiva, e la disposizione dei rimborsi, spetta al Responsabile del Servizio Tributi.
3. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio Tributi le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio Tributi trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

#### **Art. 20**

##### **Abolizione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**

1. Dal 1° gennaio 1999 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolati dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.

#### **Art. 21**

##### **Concessioni in corso**

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 6.

#### **Art. 22**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

## ALLEGATO A)

### Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

#### I° categoria - centro abitato

- via Brennero
- via F.lli Bandiera
- via Bellini
- via Borgo, sino al civico n° 21
- via Cappelletti
- via Carnevale sino al PL
- via Corridoni
- l.go Donatori di sangue
- via Einaudi
- via Fermi
- via Fioretti
- via Foscolo
- l.go Kennedy
- via Malpighi
- via Monsignor Martini
- via Massarani
- via Mazzini
- p.zzale Medaglie d'Oro
- p.zzale Monteverdi
- via Moro
- via Nenni
- via Oberdan
- via Palazzone
- via Pellico
- via Puccini
- via Quattrocasse sino al civico n° 15
- via Roma
- via Sauro
- via 25 Aprile
- via Verdi
- via Vivaldi
- via Saragat
- via Da Vinci
- via Galilei
- via Pavesa
- via Pinzone
- via Pulga
- via Mascagni
- vic. dei Musicisti
- via Battisti
- via Spallanzani
- via Leon Battista Alberti
- via Tiziano
- p.zzale F. Zanardi
- via S. Pertini
- via Alighieri
- via Bassini
- via Berlinguer
- via Cantone sino al civico n° 34
- via Carducci
- via Chiesa
- via Deportati Cisalpini
- via Donizzetti
- via Einstein
- via Filzi
- via Forlanini
- via Garibaldi
- via Leopardi
- via Marconi sino a via Seconda
- via Martiri della Libertà
- via Matteotti
- via Don Primo Mazzolari
- via Montefiora
- via Morgagni
- via Murri
- via Ovara dal civico n° 20
- via Paganini
- via Pastrengo
- p.zza Primo Maggio
- via 4 Novembre
- v.le Rimembranze
- via Rossini
- via Trento Trieste
- via 24 Maggio
- via Virgilio
- via Zanardi
- via Colombo
- via del Lavoro
- via Galvani
- via Pezzagrande
- via Poma
- via Mondadori
- via Cimarosa
- via Piva
- via Giulio Romano
- via Andrea Mantegna
- via Luca Fancelli
- via Gorni Kramer
- via F.lli Rosselli
- via Condé sur Noireau

## **II° categoria - zona esterna**

- via Affittanza
- via Agnolo
- via Arrigona
- via Arrivabene
- via Bagna
- via Cantaboa
- via Borgo dal civico n° 23 alla fine
- via Carnevale dal civico n° 56 alla fine
- via Cantone dal civico n° 36 alla fine
- via Ovara sino al civico n° 18
- via Passo dei Rossi
- via Quattrocasse dal civico n° 17 alla fine
- via Segonda
- via Stoppiaro
- via Stregge
- via Tamarella
- via Tabarello
- via Tramuschio
- via Chico Mendes
- via Baccaro
- via Dosso

## ALLEGATO B)

### TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

#### 1) OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 10, comma 1) per mq e per anno **Tariffa Base / Occ. Permanenti**
- |                   |         |
|-------------------|---------|
| categoria prima   | € 17,56 |
| categoria seconda | € 15,49 |
- B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico (art. 10, comma 1)
- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| categoria prima   | Tariffa Base/Occ. Permanenti x 0,50 |
| categoria seconda | Tariffa Base/Occ. Permanenti x 0,50 |
- C) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico (art. 10, comma 2)
- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| categoria prima   | Tariffa Base/Occ. Permanenti x 1,00 |
| categoria seconda | Tariffa Base/Occ. Permanenti x 1,00 |
- D) Occupazione del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere. Il canone è determinato forfettariamente in base alla lunghezza della strada (art. 13, comma 1)
- |   |          |
|---|----------|
| per ogni km lineare o frazione e per anno | € 129,11 |
|---|----------|
- E) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 13, comma 5). Fase transitoria sino al 31/12/99
- € 0,65 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio.  
In ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore ad € 516,46.
- F) Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei (art. 14, comma 1)
- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| categoria prima   | Tariffa Base/Occ. Permanenti x 1,77 |
| categoria seconda | Tariffa Base/Occ. Permanenti x 1,67 |

- G) Occupazioni con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolci, farmaci e simili (art. 14, comma 7)
- |                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| categoria prima   | Tariffa Base/Occ. Permanenti x 0,60 |
| categoria seconda | Tariffa Base/Occ. Permanenti x 0,50 |

## 2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 11, comma 1) per mq e per giorno **Tariffa Base / Occ. Temporanee**

categoria prima	€ 1,24
categoria seconda	€ 1,12

- B) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico di durata non inferiore ai 15 giorni (art. 11, comma 1)

categoria prima	Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,50
categoria seconda	Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,50

- C) Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e da venditori ambulanti "spuntisti" (art. 11, comma 3)

categoria prima	Tariffa Base/Occ. Temporanee x 1,50
categoria seconda	Tariffa Base/Occ. Temporanee x 1,50

- D) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti con concessione di posteggio, pubblici esercizi (di durata sino a 30 giorni) e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 11, comma 4)

categoria prima	Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,50
categoria seconda	Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,50

- E) Occupazioni del suolo poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 11, comma 4)

categoria prima	Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,20
categoria seconda	Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,20

- F) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 11, comma 5)

categoria prima	Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,50
-----------------	-------------------------------------



- |  |                   |                                     |
|--|-------------------|-------------------------------------|
|  | categoria seconda | Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,50 |
|--|-------------------|-------------------------------------|
- G) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 11, comma 6)
- |  |                   |                                     |
|--|-------------------|-------------------------------------|
|  | categoria prima   | Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,20 |
|  | categoria seconda | Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,20 |
- H) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo diverse da quelle contemplate all'art. 13, comma 4 (art. 11, comma 2)
- |  |                   |                                     |
|--|-------------------|-------------------------------------|
|  | categoria prima   | Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,50 |
|  | categoria seconda | Tariffa Base/Occ. Temporanee x 0,50 |
- I) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere (art. 13, comma 4)  
Le tariffe indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non superiore al km lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza il canone è calcolato moltiplicando la corrispettiva tariffa per un coefficiente pari a 1,50.
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) di durata non superiore a 30 giorni:    | Tariffa Base/Occ. Temp. x 5   |
| 2) di durata compresa tra 30 e 90 giorni:  | Tariffa Base/Occ. Temp. x 6,5 |
| 3) di durata compresa tra 90 e 180 giorni: | Tariffa Base/Occ. Temp. x 7,5 |
| 4) di durata superiore a 180 giorni:       | Tariffa Base/Occ. Temp. x 10  |
- J) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti che effettuano la “spunta” in occasione dei mercati o delle manifestazioni fieristiche (art. 11, comma 10). Il canone sarà graduato secondo le seguenti fasce di superficie occupata:
- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| - inferiore ai 30 mq             | € 15,00 |
| - da 30 mq ed inferiore di 36 mq | € 20,00 |
| - maggiore o uguale a 36 mq      | € 25,00 |
- K) Occupazioni realizzate in occasione del locale “Mercatino dell'Antiquariato” (art. 11, comma 11). Il canone sarà graduato secondo le seguenti fasce di superficie occupata:
- |                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| - inferiore a 4 mq                | € 3,00  |
| - da 4 mq e sino ad 8 mq          | € 5,00  |
| - maggiore di 8 mq e sino a 16 mq | € 10,00 |
| - maggiore di 16 mq               | € 15,00 |

L) Occupazioni realizzate da partiti e movimenti politici al di fuori del periodo elettorale, di durata superiore alle sei ore (art. 11, comma 12):

tariffa forfetaria giornaliera pari ad € 200

per occupazioni di spazi solitamente destinati alla viabilità o al parcheggio

tariffa forfetaria giornaliera pari ad € 100

altri spazi